

Roma, 30 ottobre 2000

CIRCOLARE

Prot. 1854/00

Alle Banche di Credito Cooperativo / Casse Rurali

Alla Federazione Italiana delle Bcc - Cra

Alle Federazioni Locali

Agli Iscritti

Agli Enti soci

Loro Sedi

oggetto: *Accordo 18 ottobre 1999 - modifiche statutarie e regolamentari. Informativa.*

Si fa seguito alla circolare di Federcasse del 19 ottobre 1999 di pari oggetto, per informarVi che la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ha approvato le modifiche relative agli articoli 6,8,10, 14 e 15 dello Statuto e 9, 24 e 25 del Regolamento, con esclusione di quelle introdotte in materia di anticipazione che sono state riformulate e sottoposte nuovamente all'approvazione di detta Commissione. In ordine a dette modificazioni si specifica quanto segue:

Art. 6. Perdita dei requisiti di iscrizione.

La vecchia disciplina è stata integrata della previsione del venir meno in capo al datore di lavoro dei requisiti di iscrizione, (uscita dal sistema associativo che fa capo a Federcasse) consentendo in detta ipotesi ai lavoratori già iscritti al Fondo, in luogo del trasferimento o del riscatto della propria posizione, di mantenere l'iscrizione ponendo a carico del datore di lavoro una maggiorazione della contribuzione dello 0,40%. Maggiorazione destinata alla copertura dei costi di gestione.

Art. 8 Finanziamento del Fondo Pensione.

E' stato previsto anche per i vecchi iscritti, cioè coloro iscritti alla data del 28.4.93, di poter contribuire all'accantonamento presso il Fondo di quote di trattamento di fine rapporto a partire dal gennaio 2000. La misura di tale destinazione dovrà essere stabilita dalle parti sociali nel prossimo c.c.n.l..

Art. 10 Prestazioni del Fondo Pensione.

La modifica ha stabilito che oggetto dell'anticipazione può essere tutta la posizione individuale accumulata, comprensiva quindi, sia dei contributi versati dall'iscritto sia di quelli versati dal datore di lavoro, nonché delle quote di TFR.

Art. 14 Commissione Amministratrice.

Sono previsti ora due Vice Presidenti di cui uno Vicario, eletti rispettivamente in rappresentanza dei quadri, impiegati ed ausiliari ed uno in rappresentanza del personale direttivo. La composizione della Commissione Amministratrice è rimasta confermata di 10 membri, di cui 5 in rappresentanza dei datori di lavoro e 5 in rappresentanza del personale.

Art. 15 Collegio Sindacale.

Modifiche sostanziali sono state invece apportate alla composizione dell'organo di controllo, che passa da 3 a 4 membri effettivi ed altrettanti supplenti. Anche per detto Organo due effettivi e due supplenti sono eletti in rappresentanza del personale e due effettivi e due supplenti sono nominati in rappresentanza dei datori di lavoro. Il Collegio Sindacale può essere composto anche da membri, rappresentanti del personale, non iscritti al Fondo Pensione.

Si segnala che l'art. 12 dello Statuto (anticipazioni) è stato riproposto all'approvazione della Commissione di Vigilanza dopo che lo stesso è stato riformulato secondo le indicazioni fornite dalla Commissione stessa relative a osservazioni di natura formale e non sostanziale.

Da ultimo, facciamo presente che la nuova disciplina fiscale della previdenza complementare, che entrerà in vigore dal 2001, sarà oggetto di un'apposita circolare.

Nel rimanere a disposizione, si inviano distinti saluti.

Fondo Pensione Nazionale